COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Cinque Terre

Provincia della Spezia

Ordinanza n° 27 reg. del 10/4/2008

IL SINDACO

Visto l'art. 5 della legge 25/8/1991, n°287, che suddivide gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle tipologie A, B, C, D;

Visto il D. Lgs. 6/9/2005, n. 206, inerente di tutela dei consumatori e degli utenti ed in particolare l'art. 2 che elenca tra i diritti fondamentali dei consumatori: la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, adeguata informazione ed una corretta pubblicità;

Visto il nuovo "testo unico in materia di commercio" approvato con L.R. 2/1/2007, n°1;

Visto il Regolamento C.E. n°852 del 2004;

Visto l'art. 52 della L. R. 2/1/2007, n°1, che dispone un'unica tipologia per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che la previgente normativa operava la distinzione tra esercizi di tipologia ex cat. A) – ristoranti - ed ex cat. B) – bar - della Legge n°287/91 sulla base della struttura dei locali, delle attrezzature e delle lavorazioni dei prodotti somministrati;

Ritenuto a tutela del consumatore definire le caratteristiche tecniche dei locali e delle dotazioni strumentali degli esercizi in ordine al servizio da erogarsi al cliente;

Tenuto conto delle mutate abitudini alimentarie dei consumatori;

Ritenuto che alle diverse attività e/o lavorazioni svolte negli esercizi di somministrazione debbano corrispondere specifiche dotazioni e strutture;

Dato atto che l'esercizio dell'attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare;

Ritenuto altresì confermare l'obbligo alla pubblicità sulla provenienza, tipologia e qualità del prodotto offerto alla clientela;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934, n°1265, e ss.mm.ii.;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n°267;

Visto il D. Lgs. 6/9/2005, n°206;

Visto la legge 25/8/1991, n°287;

Vista la L.R. 2/1/2007, n°1,

ORDINA

- Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ex lettera b) di cui all'art. 5 della Legge n°287/91, possono somministrare gli alimenti NON PRODOTTI (primi piatti e/o altro) ma congelati, precotti, conservati e successivamente riscaldati, decongelati e/o reidratati SENZA MANIPOLAZIONE. I prodotti sono somministrati alla clientela in contenitori, e/o stoviglie e posate a perdere (MONOUSO).
- L'esercente è tenuto a dare idonea comunicazione al cliente mediante:
  a) Consegna al cliente di menù da tavolo e/o simili con evidenziati ed inseriti in apposita sezione per PIATTI CONGELATI, SURGELATI, PRECOTTI E CONSERVATI dei prodotti offerti;

b) Apposizione di apposito cartello di colore diverso da eventuali altri menù, misura minima cm. 30 x 30, posto all'esterno dell'esercizio con elenco dei piatti e/o prodotti sopraccitati, contenente la dicitura di PIATTI CONGELATI, SURGELATI, PRECOTTI e/o CONSERVATI che ne identifichi la caratteristica di piatto non elaborato al momento;

- E' consentito, negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ex lettera b) di cui all'art. 5 della Legge n°287/91, l'impiattamento con stoviglie NON A PERDERE, nonché l'utilizzo di posate NON A PERDERE quando l'esercizio sia dotato di apposito locale (office) con i requisiti minimi del laboratorio (banco di lavoro, idonea attrezzatura per la conservazione dei cibi, apposita lavastoviglie, pareti con superfici lavabili, acqua e lavabo dedicato).
- L'attività di preparazione cibi negli esercizi comunemente detti BAR, ex lettera b) di cui all'art. 5 della Legge n°287/91), è subordinata all'ottenimento dell'estensione dell'attività con le modalità previste dall'art. 154, 1°comma, della L.R. 2/1/2007, n°1.
- E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ogni categoria) di esposizione all'esterno dell'esercizio, in posizione ben visibile e ben consultabile dall'utente, del menù con indicazione dei prodotti offerti dando idonea visibilità ai prodotti congelati – surgelati nonché dettaglio dei prezzi praticati.
- La violazione delle norme previste nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7-bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n°267, fatta salva ogni altra violazione che sarà perseguita a norma di Legge.
- La presente ordinanza viene trasmessa al comando di Polizia di Polizia Municipale, alla competente Azienda USL n°5 Spezzino, al Comando Stazione Carabinieri di Monterosso per l'attività di vigilanza, controllo e repressione delle violazioni alla stessa.
- Ai fini igienico-sanitari il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto ad adeguare l'attività alle prescrizioni dettate dal compente organico tecnico (USL).
- Della presente ordinanza viene data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente ed in ogni altro luogo ritenuto idoneo dall'Amministrazione.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Regione Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Monterosso al Mare, li 10/04/2008

IL SINDACO
F.to Angelo Maria BETTA